

ranzie introdotte per tutelare i diritti dei terzi sono state così aumentate nel progetto della Commissione dopochè vennero presentati gli emendamenti, che davvero l'aggiungerne altre equivarrebbe pressochè a togliere ogni efficacia a questo processo, e tanto varrebbe sostituirvi il diritto comune.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri insiste?

CANCELLIERI. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento Garau, stato ripreso dall'onorevole Cancellieri:

« Chiunque pretenda avere la proprietà sopra gli stabili sequestrati potrà opporsi alla vendita e proporre la rivendicazione che gli spetta, citando l'esattore davanti al pretore, nella cui giurisdizione esistono detti stabili. »

« Il pretore ordinerà la sospensione della vendita. »

Il resto come nell'articolo 57 del progetto della minoranza della Commissione.

CANCELLIERI. Coll'aggiunta: « senza pregiudizio del privilegio nei casi in cui compete. »

VILLA PERNICE, relatore. Io faccio solo un'osservazione all'onorevole Cancellieri, ed è questa.

Egli, nell'ultima parte dell'articolo che propone, si riferisce all'articolo 57. Ora l'articolo 57 ieri è stato modificato nel senso che fosse abbandonato l'ultimo alinea, perchè la Commissione riteneva che la cauzione dovesse sempre essere prestata nel processo di rivendicazione dei mobili. L'articolo come venne proposto non si accosta poi al diritto comune, più di quello che non faccia la Commissione che lascia integra la questione perchè l'articolo nuovo traduce davanti al pretore colui che pretende di aver diritto di proprietà sui beni espropriati; ma in diritto comune non sarebbe competente il pretore sibbene il tribunale. Del resto la Commissione, agli argomenti esposti, ne aggiunge un altro ed è che codesto articolo verrebbe a sconvolgere il sistema adottato, introducendo nuovamente giudizi che la Commissione ha creduto nell'interesse del procedimento fossero esclusi.

CANCELLIERI. Dichiaro non aver voluto far proprio come sta il testo dell'onorevole Garau; solo avrei desiderato, ed anzi insisto che sia riservato e non pregiudicato il diritto dei terzi a separare la loro proprietà da quella del debitore, e che sia rimesso il procedimento di tale rivendicazione al diritto comune.

Questo è il mio concetto.

PRESIDENTE. Allora faccia una proposta corrispondente al suo concetto e la mandi al banco della Presidenza.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Garau.

GARAU. La Commissione ha creduto di osservare una differenza tra il caso dei mobili sequestrati e quello degli immobili: la differenza sta in ciò, che nel caso degli immobili, siccome il tributo cadeva sui fondi stessi sequestrati, anche fosse stato un terzo il proprietario, questi sottentrava nell'obbligo di pagare il

tributo; e perciò non vi era motivo di sospendere l'asta, mentre il terzo proprietario avrebbe sempre potuto, soddisfacendo il debito verso l'esattore, annullare del tutto l'effetto del sequestro e ritirare lo stabile.

Io però faccio osservare alla Commissione che, secondo gli articoli della legge già votati, l'appaltatore ha l'obbligo di escutere il moroso in modo di offenderlo il meno possibile, cioè di restringere il sequestro ad un piccolo appezzamento, ed anche a una sola frazione d'appezzamento, dove gli basti a coprire il tributo.

Supponiamo dunque un proprietario che paghi un censo molto largo, che possieda molti estesi fondi, e tra questi confuso un piccolo appezzamento di proprietà altrui, od a titolo di fitto o di usufrutto.

Se questo appezzamento basta, l'esattore, inerendo alla legge, e trovandolo in catasto per errore a lui intestato, lascerà in disparte i latifondi, e farà cadere il sequestro solo su quest'ultimo.

Ora, in questo caso, secondo la Commissione, se vuol impedire l'asta e ritirare il suo piccolo predio, il terzo proprietario del medesimo deve pagare tutta la fondiaria di quel ricco proprietario; invece di pagare 10 o 12 lire che cadrebbero sul suo fondo, deve egli rispondere di 600 o 700 lire, di tutta insomma la fondiaria per cui quel fondo fu sequestrato.

Ora, vi pare egli una giusta posizione quella che noi facciamo a questo terzo proprietario, obbligandolo, se vuole riavere il suo fondo, se vuole liberarlo dalla vendita, a sborsare all'esattore quanto vale il fondo medesimo?

Ma, direte voi, avrà il diritto di ripetere dal vero debitore ciò che ha pagato in più... Sì, ma voi obbligate questo terzo proprietario a fare una lite contro un debitore, il quale, se fu moroso verso l'appaltatore, certamente non sarà meno restio a pagare il terzo proprietario il cui stabile fu nelle sue mani sequestrato.

A me pare evidente che noi mettiamo il terzo proprietario in una posizione assolutamente incompatibile, in una posizione affatto assurda, quale di colui che viene costretto dalla legge a comprare ciò che è suo!

Io non dico altro, ma prego la Camera di considerare questo fatto che pur troppo deve accadere, se l'appaltatore si tiene al suo dovere, e quindi sequestrare per il tributo di ricchi proprietari solo quegli appezzamenti di terra sufficienti a compensarlo. Prego la Camera di osservare che in questo caso, pur troppo possibile ad accadere, il terzo proprietario non sarebbe obbligato solo a pagare il suo tributo, che sarebbe poca cosa, ma a pagare il tributo del debitore principale; e se non ha denari in tasca quanti sono sufficienti, deve soffrire la espropriazione forzata di un suo fondo per un debito che non è e non è stato mai il suo.

Mi pare questa una cosa iniqua, tanto più nell'ipotesi nostra che non si tratta d'impedire affatto